

ATTO COSTITUTIVO

- Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 25 Giugno 2020, presso uffici dello Studio Commerciale Srl siti in Ponsacco (PI) Via di Gello

n.167/c alle ore 17.00, si sono riunite le seguenti persone:

1) **Eva Malacarne** nata il 21/12/1972 a Pontedera (PI), residente in via Spinelli 63 d., Loc. Spinelli,

Casciana Terme Lari (PI), cittadina italiana, cod.fisc. MLCVEA72T61G843J;

2) **Maria Giovanna Granata** nata a Sciacca il 3/8/1962, residente in via Danesi, 26, Palaia Forcoli (PI),

cittadina italiana, cod.fisc. GRNMGV62C48L533U

3) **Gino Cei** nato a Pisa il 12/2/1971, residente in Via Lavoria, 64, Crespina Lorenzana (PI), cittadino

italiano, cod.fisc. CEIGNI71B12G702K

4) **Daniele Tamberi** nato a Pontedera il 5/10/1979, residente in Via Caciagli, 31, 56025 Pontedera (PI),

cittadino italiano, cod.fisc. TMB DNL 79R05 G843N;

5) **Luigi Petrolini** nato a Ancona il 24/4/1980, residente in via Maggini, 113, Ancona, cittadino italiano,

cod.fisc.PTRLGU80D24A271V;

6) **Rita Dal Canto** nata a Pontedera il 15/5/2000, residente in via Spinelli 63 d. Loc. Spinelli, Casciana

Terme Lari (PI), cittadina italiana, cod.fisc. DLCRTI00E55G843W;

7) **Tatiana Maria Abilio Zongo** nata in Angola il 29/3/1992, cittadinanza Angolana, residente in via

Colombo, 38, Ponsacco (PI), cod.fisc. ZNGTNN92C69Z302M;

8) **Greta Maneschi** nata il 14/10/1988 a Pisa, residente in Via S. Agostino 125, Pisa, cittadina italiana,

cod.fisc. MNSGRT88R54G702X.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Malacarne Eva, la

quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Dal Canto Rita quale

Segretario ed estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che

hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto

contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del



presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità. I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

Associazione "COMPAGNIA SEMI VOLANTI - Compagnia teatrale -Associazione culturale- APS" in sigla " COMPAGNIA SEMI VOLANTI APS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Casciana Terme Lari (PI) in via Spinelli 63 d., Loc. Spinelli. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 -L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

Roberto Del Conte
Gianni
Epilou
Roberto
Totius
Roberto
Roberto

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui

al comma 1, lettera d) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui al comma 1,

lettera e) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 5

Codice del Terzo Settore;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al comma 1, lettera i) dell'art. 5 Codice del

Terzo Settore,

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui al

comma 1, lettera l) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata di cui al comma 1, lettera v) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.;

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al comma 1, lettera w) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.;

• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al

Alba Del Conte
Gian
E. M. B. B.
S. M. B. B.
C. M. B. B. B.
M. B. B. B.
B. M. B. B. B.
B. M. B. B. B.

comma 1, lettera z) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.

La Compagnia SEMI VOLANTI si dedica al Teatro in quanto veicolo di crescita sociale e utilizza il proprio linguaggio per promuovere i valori dell'antifascismo, dell'antimafia, dell'inclusione sociale, della solidarietà tra le persone e tra i popoli, della non violenza, della parità dei diritti contro ogni discriminazione di genere, razziale e sociale, della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convenzione ONU approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176) e della difesa ambientale. Per i fondatori della Compagnia Semi Volanti, tali valori sono la base per una crescita sociale basata sul rispetto, sulla bellezza e sullo sviluppo del pensiero critico e positivo a partire dall'infanzia, seme del futuro... "l'umanità deve all'infanzia il meglio di ciò che ha da offrire". (Generale Kofi A. Annan)

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo svolgerà le seguenti principali specifiche attività:

-Produzione di spettacoli teatrali rivolti ai bambini e agli adulti, con una particolare sensibilità ai temi sociali e una propensione alla sperimentazione e alla contaminazione tra le arti.

-Realizzazione di Rassegne ed eventi culturali in rete e collaborazione con altre associazioni e le varie realtà del territorio.

-Laboratori teatrali per bambini/e, ragazzi/e, adulti/e

-Laboratori di teatro integrato con disabili mentali e persone incluse negli ambiti delle fragilità, alta marginalità e dipendenze.

-Formazione teatrale mediante l'organizzazione di corsi specifici e workshop

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

Aut. Del Centro
G. S.
Op. M. A.
S. S.
Cot. S. S.
M. S.
G. S. S.



criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- gestione di attività commerciali nell'ambito del settore musicale e culturale in genere;

- gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- gestione ed erogazione di servizi nell'ambito delle attività culturali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e

continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni

o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti -

attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da n.3

componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti

cariche:

Presidente - Malacarne Eva; **Vice Presidente** - Granata Maria Giovanna; **Segretario** - Dal Canto Rita

ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1°

gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico

dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Eva Malacarne

Maria Giovanna Granata

Gino Cei

Daniele Tamberi

Luigi Petrolini

Rita Dal Canto

Tatiana Maria Abilio Zongo

Greta Maneschi



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito

denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente

denominazione:

Associazione "COMPAGNIA SEMI VOLANTI - Compagnia teatrale -Associazione culturale- APS" in sigla "

COMPAGNIA SEMI VOLANTI APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di

Casciana Terme Lari (PI) e con durata illimitata.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo

svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse

generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti

agli enti associati:

• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge

22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 5 Codice del Terzo

Settore;

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui al comma 1, lettera d)

dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,

di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del

randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 5 Codice del Terzo

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the document.

Settore;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 5 Codice del Terzo

Settore;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al comma 1, lettera i) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui al comma 1, lettera l)

dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di

cui al comma 1, lettera v) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al comma

1, lettera W) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al comma 1,

lettera z) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore.

La Compagnia SEMI VOLANTI si dedica al Teatro in quanto veicolo di crescita sociale e utilizza il proprio linguaggio

per promuovere i valori dell'antifascismo, dell'antimafia, dell'inclusione sociale, della solidarietà tra le persone e

tra i popoli, della non violenza, della parità dei diritti contro ogni discriminazione di genere, razziale e sociale, della

promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convenzione ONU approvata dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176) e della difesa

ambientale. Per i fondatori della Compagnia Semi Volanti, tali valori sono la base per una crescita sociale basata

Nella Del Cambio
Giulia

off Daniel
Daniel

Cotroneo Zampa
Syl. Fazio
Syl. Fazio
Piero Ruffo

sul rispetto, sulla bellezza e sullo sviluppo del pensiero critico e positivo a partire dall'infanzia, seme del

futuro... "l'umanità deve all'infanzia il meglio di ciò che ha da offrire". (Generale Kofi A. Annan)

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo svolgerà le seguenti principali specifiche attività:

-Produzione di spettacoli teatrali rivolti ai bambini e agli adulti, con una particolare sensibilità ai temi sociali e una propensione alla sperimentazione e alla contaminazione tra le arti.

-Realizzazione di Rassegne ed eventi culturali in rete e collaborazione con altre associazioni e le varie realtà del territorio.

-Laboratori teatrali per bambini/e, ragazzi/e, adulti/e

-Laboratori di teatro integrato con disabili mentali e persone incluse negli ambiti delle fragilità, alta marginalità e dipendenze.

-Formazione teatrale mediante l'organizzazione di corsi specifici e workshop

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- gestione di attività commerciali nell'ambito del settore musicale e culturale in genere;

- gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- gestione ed erogazione di servizi nell'ambito delle attività culturali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Alba Del Conte
G. S.

Effman
S. I.

Catania Longo

Stefano
Giovanni Kore f

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

Roberto Del Conte
Giuseppe
Giovanni
Antonio
Mario
Roberto



• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

• esaminare i libri sociali;

• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

• frequentare i locali dell'associazione;

• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

• concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

indiretto;

• versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti

dall'Assemblea.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e

nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità

all'associazione, e nel caso non versi la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini

annualmente stabiliti dall'Assemblea, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea

con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà

presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il

quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I

diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in

calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di

prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per

l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può essere fatta anche a mezzo posta

elettronica all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta

motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo

settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Roberto Del Conte
Giovanni S.

Emmanuel
B.

Catania Jupp
M. P. T.
A.
G. P. R. H. v. A.

- delibera sulla esclusione degli associati

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in

proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per

delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di

almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde

direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza

esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al

raggiungimento delle soglie di legge:

Patro - Dal Conto
G. e.

Graham
Bell

Catana longo

Sup. John

[Handwritten signature]

Growth Hous J

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la

durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati:

si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi

ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni

volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per

la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base

delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

Delia Del Cerbo
G. e.

Al. M. e.
E.

Catiana Longo

M. P. e.
P. e.
P. e.



impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso

l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta

che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà

atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

ART. 11 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,

l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro.

ART. 12 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque

denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Nicola Del Conte
Giuseppe

ART. 14 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Giuseppe
Antonio Zougo
Antonio
Procedo alla

ART. 15 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti

per atto pubblico, tenuto a cura del:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui

si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

- il socio deve presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail:

- entro i 15 giorni successivi il socio verrà convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail presso la sede

sociale per visionare i libri associativi. .

Netto Del Conto

Genie

Sept 2011

[Handwritten signature]

Estimate Input

Mike Tetlow

Backs More f

ART. 18 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della

comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio.

Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con

ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Eva Malacarne

Maria Giovanna Granata

Gino Cei

Daniele Tamberi

Luigi Petrolini

Rita Dal Canto

Tatiana Maria Abilio Zanga

Greta Maneschi



